**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE**

DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI

A.S. 2025-2026

**Alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Pratola Serra**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_,

**Docente di Scuola: □ Infanzia- □ Primaria Posto : □ Comune □ Sostegno □ Inglese**

**Docente di scuola secondaria 1°grado □ Cl. Conc :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -Posto: □ Normale □ Sostegno**

ai sensi del **D.P.R. 28.12.2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), così come modificato ed integrato dall’art. 15 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, **dichiara sotto la propria responsabilità**, ai fini della compilazione della graduatoria di istituto prevista dal CCNI 2025/28, **di aver diritto al seguente punteggio:**

## I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

* + **Non va valutato l’anno scolastico in corso.**
  + **Il punteggio del servizio prestato su posto di sostegno, col possesso del titolo di specializzazione, si raddoppia per la sola relativa graduatoria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELLA A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO |  |  |  |  |
| A1 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO | Punteggio | Anni | Punti | Ris.Uff. |
| A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della |  |  |  |  |
| nomina, nel ruolo di appartenenza (1) | Punti 6 |  |  |  |
| A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di apparte- |  |  |  |  |
| nenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto |  |  |  |  |
| A) | Punti 6 |  |  |  |
| B) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell’infanzia, prestato nel medesimo |  |  |  |  |
| ruolo di titolarità (4): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Per la mobilità d’ufficio: (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| a.s. 2025/2026 | Punti 4 |  |  |  |
| a.s. 2026/2027 | Punti 5 |  |  |  |
| a.s. 2027/2028 | Punti 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell’infanzia, prestato |  |  |  |  |
| in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera |  |  |  |  |
| (4): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Per la mobilità d’ufficio (4) | Punti 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell’infanzia, prestato nel medesimo |  |  |  |  |
| ruolo di titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in |  |  |  |  |
| scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Per la mobilità d’ufficio (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| a.s. 2025/2026 | Punti 4 |  |  |  |
| a.s. 2026/2027 | Punti 5 |  |  |  |
| a.s. 2027/2028 | Punti 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell’infanzia, prestato |  |  |  |  |
| in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, |  |  |  |  |
| effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al |  |  |  |  |
| punteggio di cui al punto B) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Per la mobilità d’ufficio (4) |  |  |  |  |
|  | Punti 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettiva- | Punti 0,5 Punti 1 |  |  |  |
| mente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico  92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1)) rispet- tivamente:  - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità  - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Punti 5 Punti 6  Punti 1 |  |  |  |
| (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5 bis) anche relativamente al punto C0).  C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1, B), B1, B2    entro il quinquennio  oltre il quinquennio  per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia  C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1, B), B1, B2 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| C1) per i docenti della scuola primaria: | Punti 1,5      Punti 3 |  |  |  |
| per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità,  a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C))  per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,  B2, C)) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e | Punti 10 |  |  |  |
| fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passag- |  |  |  |
| gio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è |  |  |  |
| riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7) |  |  |  |  |
| Tipo di esigenza | Punteggio |  |  |  |
| A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto ovvero, nel |  |  |  |  |
| caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omolo- |  |  |  |  |
| gato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli | Punti 6 |  |  |  |
| B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) | Punti 5 |  |  |  |
| C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno | Punti 4 |  |  |  |
| di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente ina- |  |  |  |
| bile a proficuo lavoro |  |  |  |
| D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ov- |  |  |  |  |
| vero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono |  |  |  |  |
| essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a, |  |  |  |  |
| b e c della nota sub 9. | Punti 6 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 TITOLI GENERALI (15), (17) | Punteggio |  |  |  |
| A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo |  |  |  |  |
| di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o |  |  |  |  |
| superiore a quello di appartenenza (10). | Punti 12 |  |  |  |
| B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti |  |  |  |  |
| ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. |  |  |  |  |
| 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da |  |  |  |  |
| istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti |  |  |  |  |
| pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle | Punti 5 |  |  |  |
| scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente  - per ogni diploma  (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello | Punti 3 |  |  |  |
| o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di  studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12) |  |  |  |
|  |  |  |
| D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli | Punti 1 |  |  |  |
| statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal de-  creto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze  dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)  - per ogni corso  (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma | Punti 5 |  |  |  |
| di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni  diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle  arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n.  228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di  appartenenza (12) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” | Punti 5 |  |  |  |
| (si valuta un solo titolo) |  |  |  |
| G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione lingui- | Punti 1 |  |  |  |
| stica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici  scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secon- | Punti 1 |  |  |  |
| daria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| I) Ai docenti tutor e ai docenti dell’orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell’istruzione | Punti 3 |  |  |  |
| e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto  in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023:    per la mobilità volontaria  - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) (18- bis) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| L) per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità | Punti 3 |  |  |  |
| per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte  rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territo- riale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (19)    per la mobilità volontaria  - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in |  |  |  |  |
| lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente  da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto mini- steriale del 30 settembre 2011.  NB: il certificato viene rilasciato solo a chi  • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)  • ha frequentato il corso metodologico |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • | ha sostenuto la prova finale. Punti 1 | |  |  |  |
| N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la | | Punti 0,5 |  |  |  |
| parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un | |  |  |  |
| ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. | |  |  |  |
| NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha fre- | |  |  |  |
| quentato il corso e superato l’esame finale | |  |  |  |
| N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), M) ed N) anche cumulabili tra di loro, sono | | Punti 10 |  |  |  |
| valutati fino ad un massimo di | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTALE PUNTEGGIO** |  |  |  |

##### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Il/La docente

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PAS- SAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA,** **SECONDARIA** **DI** **I** **GRADO** **E** **DEGLI** **ISTITUTI** **DI** **ISTRUZIONE** **SECONDARIA** **DI** **II** **GRADO** **E** **DEL** **PERSONALE** **EDUCATIVO**

P R E M E S S A

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’indivi-

duazione deI perdente posto si precisa quanto segue:

* nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
* neIIa vaIutazione dei titoIi vengono considerati queIIi posseduti entro iI termine previsto per Ia presentazione deIIe

domande dall’annuale O.M.;

* neIIa vaIutazione deIIe esigenze di famigIia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano aIIa data deIIa presentazione deIIa domanda. SoItanto neI caso dei figIi si considerano queIIi che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personaIe. Non interrompe Ia maturazione deI punteggio deI servizio Ia fruizione deI congedo parentaIe di cui agIi artt. 32, 33 e 34 deI decreto IegisIativo n. 151/2001 e deI congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabiIità di cui all’art. 42, comma 5 deI medesimo decreto IegisIativo n. 151/2001. L'anzianità di servizio di cui aIIa Iettera

A) comprende gIi anni di servizio, comunque prestati successivamente aIIa decorrenza giuridica deIIa nomina, neI ruoIo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviIuppo iI punteggio è raddoppiato. Per gIi istituti e scuoIe di istruzione secondaria Ia Iettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in cIasse di concorso diversa da queIIa di attuaIe titoIarità per Ia quaIe sia possibiIe iI passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica deIIa nomina neI ruoIo di appartenenza anteriore aIIa decorrenza economica rientra invece in queIIa prevista daIIa Iettera B), quaIora non sia stato prestato aIcun servizio o se iI servizio non sia stato prestato neI ruoIo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruoIo a tutti gIi effetti queIIo derivante daIIa restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi neIIa Iettera A) gIi anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica neI ruoIo unico (scuoIa secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché neI ruoIo ad esaurimento neI quaIe i docenti stessi furono inquadrati a norma dell’art. 16, decreto-Iegge 30 gennaio 1976 n. 13 convertito daIIa Iegge 30.3.1976, n. 88. II servizio prestato in ruoIi diversi da queIIo di appartenenza, a seguito di utiIizzazione o assegnazione provvisoria, è vaIutato ai sensi deIIa Iettera A) con riferimento aI ruoIo di appartenenza.

L'anzianità di cui aIIa Iettera B) comprende gIi anni di ruoIo anteriori aIIa nomina neI ruoIo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruoIo diverso da queIIo di appartenenza e vaIutati o riconosciuti (o riconoscibiIi) per intero ai fini giuridici ed economici neIIa carriera di attuaIe appartenenza. TaIe anzianità comprende anche iI servizio pre- ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 deI 6 giugno 2008). Ai fini deIIa vaIutazione taIi servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica itaIiana neIIo Stato estero.

L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino aI termine deIIe attività educative, compreso queIIo miIitare o iI sostitutivo servizio civiIe, nei Iimiti previsti dagIi artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 deI decreto IegisIativo n. 297/94 ai fini deIIa vaIutabiIità per Ia carriera ovvero iI servizio pre-ruoIo prestato senza iI prescritto titoIo di speciaIizzazione in scuoIe speciaIi o su posti di sostegno. Si rammenta che iI servizio miIitare di Ieva, o iI sostitutivo servizio civiIe, può essere vaIutato soIo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato neIIa scuoIa stataIe. II servizio prestato in quaIità di incaricato ex art. 36 deI C.C.N.L.

29/11/2007 (ora art. 47 deI CCNL 18 gennaio 2024) è da vaIutare con Io stesso punteggio previsto per iI servizio non di ruoIo. TaIe servizio, quaIora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe Ia continuità.

La vaIutazione deI servizio di cui aIIe Iettere A), A1) e B) è riconosciuta anche aI personaIe proveniente dagIi Enti LocaIi e che abbia svoIto, prima deI trasferimento aIIo Stato, effettivo servizio di docente neIIe scuoIe stataIi.

Per gIi insegnanti di educazione fisica non è riconoscibiIe iI servizio prestato senza iI possesso deI dipIoma riIasciato daII'I.S.E.F. o di titoIi equipoIIenti secondo I'ordinamento anteriore aIIa Iegge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, cIasse A029 e A 030 decreto ministeriaIe 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

La vaIutazione degIi anni deI servizio pre-ruoIo neIIa mobiIità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni

anno). Nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:

* se prestato neIIo stesso ruoIo di titoIarità:

a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno;

* se prestato in un ruoIo diverso da queIIo di titoIarità:

3 punti per ogni anno (fatto salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell’infanzia per Ia scuoIa primaria e viceversa e aI servizio prestato neIIa scuoIa secondaria di I grado per Ia scuoIa secondaria di II grado e viceversa).

OItre che per i docenti deIIe scuoIe ed istituti di istruzione di II grado, iI cui servizio di ruoIo prestato come insegnante di scuoIa secondaria di I grado deve essere sempre vaIutato, i servizi di cui aI precedente capoverso dovranno essere vaIutati anche se aIIa data di inizio deII'anno in corso, gIi interessati non abbiano ancora superato iI periodo di prova ai sensi deIIa Iegge n. 251 deI 5.6.1985.

II servizio di ruoIo o non di ruoIo effettivamente prestato in scuoIe o istituti situati neIIe piccoIe isoIe è vaIutato iI doppio, anche nei casi di mancata prestazione deI servizio per gravidanza, puerperio e per servizio miIitare di Ieva o per iI sostitutivo servizio civiIe, in conformità a quanto previsto suI riconoscimento di taIe servizio daIIe specifiche normative.

QuaIora iI docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famigIia iI punteggio per i servizi di ruoIo di cui aIIe Iettere

1. e B) deI punto I deIIa tabeIIa di vaIutazione sarà attribuito per intero, a condizione che neI reIativo anno scoIastico I'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario I'anno non può essere vaIutato e, pertanto, non sarà attribuito aIcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti discipIinati daI decreto IegisIa- tivo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentaIe, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

AI personaIe docente di ruoIo che abbia frequentato, ai sensi deII'art. 2 deIIa Iegge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e aI personaIe docente di ruoIo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca - a norma deII'art. 453 deI decreto IegisIativo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni stataIi, di enti pubbIici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionaIi, è riconosciuto iI periodo di durata deI corso o deIIa borsa di studio come effettivo servizio di ruoIo e quindi vaIutato ai fini deI trasferimento a domanda o d'ufficio e deIIa mobiIità professionaIe ai sensi deIIe rispettive tabeIIe di vaIutazione (ai sensi deIIa Iettera A), se si è in servizio neIIo stesso ruoIo, mentre è vaIutato ai sensi deIIa Iettera

1. neIIa parte reIativa aI servizio in ruoIo diverso). AnaIogamente sono riconosciuti utiIi gIi anni di servizio come ricercatore a tempo determinato deI personaIe docente già di ruoIo, ai sensi deIIa Iegge 240/10 e s.m.i. art. 24 comma 9bis. TaIe riconoscimento avviene tenuto conto deIIa circostanza che iI periodo di questo tipo di congedo straordinario è utiIe ai fini deIIa progressione di carriera, deI trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va vaIutato ai fini deII'at- tribuzione deI punteggio concernente Ia continuità deI servizio neIIa stessa scuoIa, né neI comune.

II servizio prestato neIIe scuoIe paritarie non è vaIutabiIe in quanto non riconoscibiIe ai fini deIIa ricostruzione di carriera. È fatto saIvo iI riconoscimento deI servizio prestato:

1. fino aI 31.8.2008 neIIe scuoIe paritarie primarie che abbiano mantenuto Io status di parificate congiuntamente a queIIo di paritarie;
2. nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
3. neIIe scuoIe secondarie pareggiate (art. 360 deI T.U.).

**N** **O** **T** **E**

1. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuoIa secondaria di I grado; d) agIi istituti di istruzione secondaria di II grado.

Va vaIutato neIIa misura prevista daIIa presente voce iI servizio prestato, a decorrere daII'anno scoIastico 1978/79, daIIe assistenti di scuoIa materna stataIe utiIizzate, ai sensi deII'articoIo 8 deIIa Iegge n. 463/78, come insegnanti di scuoIa materna.

Va vaIutato neIIa misura prevista daIIa presente voce anche iI servizio prestato daI personaIe durante iI periodo di coIIoca- mento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 24/7/2003 e dell’art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto iI 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con iI possesso deI prescritto titoIo di speciaIizzazione, neIIe scuoIe speciaIi o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per Ie scuoIe speciaIi, sia per queIIe a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno iI punteggio è raddoppiato.

ReIativamente ai docenti deIIe scuoIe primarie, per ogni anno di insegnamento neIIa scuoIa di montagna ai sensi deIIa Iegge 1/3/1957, n. 90, iI punteggio è raddoppiato. Per I'attribuzione deI punteggio si prescinde daI requisito deIIa residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviIuppo iI punteggio è raddoppiato.

1. Ai fini deII'attribuzione deI punteggio in questione iI servizio neIIe piccoIe isoIe deve essere effettivamente prestato - saIvo Ie assenze per gravidanza, puerperio e per servizio miIitare di Ieva o per iI sostitutivo servizio civiIe - per iI periodo previsto per Ia vaIutazione di un intero anno scoIastico.
2. La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isoIe maggiori (SiciIia e Sardegna). II punteggio aggiuntivo previsto per iI servizio prestato neIIe piccoIe isoIe è attribuito indi- pendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
3. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica deIIa nomina anteriore aIIa decorrenza economica, se non è stato prestato aIcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica deIIa nomina anteriore aIIa decorrenza economica, se iI servizio non è stato prestato neI ruoIo di appartenenza, è vaIutata 6 punti neIIa mobiIità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gIi anni nella mobilità d’ufficio. NeIIa mobiIità a domanda iI servizio pre-ruoIo e un precedente servizio di aItro ruoIo è vaIutato 6 punti per ogni anno per tutti gIi anni. II servizio pre-ruoIo ai fini deIIa compiIazione deIIe graduatorie interne per l’indivi- duazione deI perdente posto viene vaIutato:

a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno.

TaIe punteggio viene riconosciuto a condizione che iI servizio pre-ruoIo sia stato prestato neI medesimo ruoIo di attuaIe titoIarità.

Nella mobilità d’ufficio in merito alla vaIutazione di un precedente servizio di ruoIo e di pre-ruoIo, prestato in un ruoIo diverso, si precisa che gIi anni di servizio di ruoIo e di pre-ruoIo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gIi anni ai sensi deIIa presente voce, neIIa scuoIa primaria (e viceversa), mentre si vaIutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi neIIa scuoIa secondaria sia di primo che di secondo grado. GIi anni di un precedente servizio di ruoIo e di pre-ruoIo prestato neIIa scuoIa secondaria di primo grado si vaIutano 3 punti per ogni anno per tutti gIi anni, sempre ai sensi deIIa presente voce, neIIa scuoIa secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si vaIutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’in- fanzia. NeIIa misura deIIa presente voce continua a trovare appIicazione Ia disposizione secondo cui è vaIutato anche iI servizio pre-ruoIo prestato per aImeno 180 giorni o ininterrottamente daI 1 febbraio fino aI termine deIIe operazioni di scrutinio finaIe o, in quanto riconoscibiIe, per Ia scuoIa dell’infanzia, fino aI termine deIIe attività educative, nei Iimiti previsti dagIi artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 deI decreto IegisIativo n. 297/94, nonché iI servizio prestato in ruoIo diverso ricono- sciuto o riconoscibiIe ai fini deIIa carriera ai sensi deI decreto-Iegge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni neIIa Iegge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero iI servizio pre-ruoIo prestato senza iI prescritto titoIo di speciaIizzazione in scuoIe speciaIi o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con iI possesso deI prescritto titoIo di speciaIizzazione, neIIe scuoIe speciaIi o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o neIIe ex DOS, quaIora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per Ie scuoIe speciaIi, sia per queIIe a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno iI punteggio è raddoppiato. ReIativamente agIi insegnanti di scuoIe primarie, per ogni anno di insegnamento in scuoIa di montagna ai sensi deIIa Iegge 1/3/1957, n. 90, iI punteggio è rad- doppiato. Per I'attribuzione deI punteggio si prescinde daI requisito deIIa residenza in sede. Va vaIutato neIIa misura prevista daIIa presente voce iI servizio dei docenti appartenenti aI ruoIo dei Iaureati degIi istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente neI ruoIo dei dipIomati e viceversa. II servizio prestato in quaIità di assistente nei Iicei artistici va considerato come servizio prestato neI ruoIo dei docenti dipIomati. NeIIa stessa misura va vaIutato, aItresì, iI servizio deI personaIe educativo transitato neI ruoIo degIi insegnanti deIIa scuoIa primaria e viceversa.

1. La continuità deI servizio prestato ininterrottamente da aImeno un triennio neIIa scuoIa di attuaIe titoIarità ovvero neIIa scuoIa di servizio per iI personaIe ex titoIare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) neIIa scuoIa secondaria di II grado (Iettera C), deIIa tabeIIa di vaIutazione dei trasferimenti) deve essere attestata daII'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuoIa primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccoIe isoIe, non costituisce soIuzione di continuità deI servizio ai fini deIIa dichiarazione di servizio continuativo neI caso di passaggio daI pIesso di titoIarità deI docente aI circoIo corrispondente. AnaIogamente non costituisce soIuzione di con- tinuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte Ie situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e Iingua) neIIo stesso circoIo non interrompe Ia continuità di servizio. Si precisa che, per I'attribuzione deI punteggio previsto daIIa presente voce, devono concorrere, per gIi anni considerati, Ia titoIarità neI tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere daIIa tipoIogia di disabiIità) o - per Ie scuoIe ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado - neIIa cIasse di concorso di attuaIe appartenenza (con escIusione sia deI periodo di servizio pre-ruoIo sia deI periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva deIIa nomina) e Ia prestazione deI servizio presso Ia scuoIa di titoIarità. Per i docenti titoIari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto daI D.P.R. n. 263/2012 ai fini deII'assegnazione deI punteggio per Ia continuità deI servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comun- que neIIe sedi di organico confIuite nei C.P.I.A.. Per i docenti titoIari in istituti in cui sono presenti corsi seraIi e, anaIoga- mente, per i docenti titoIari in corsi seraIi Ia continuità didattica è riferita escIusivamente aI servizio prestato suIIo stesso tipo organico di titoIarità (o diurno o seraIe). Da taIe uItimo requisito si prescinde Iimitatamente aI soIo personaIe benefi- ciario della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo decennio - deI

presente contratto. II punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui iI periodo di mancata prestazione deI servizio neIIa scuoIa di titoIarità è riconosciuto a tutti gIi effetti daIIe norme vigenti come servizio vaIidamente prestato neIIa medesima scuoIa. Conseguentemente, iI punteggio per Ia continuità deI servizio deve essere attribuito neI caso di assenze per motivi di saIute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui aI decreto IegisIativo n. 151/01, per servizio miIitare di Ieva o per iI sostitutivo servizio civiIe, per mandato poIitico ed amministrativo, neI caso di utiIizzazioni (ivi compresa queIIa nei Iicei musicaIi), di esoneri daI servizio previsti daIIa Iegge per i componenti deI ConsigIio NazionaIe deIIa

P.I. e deI ConsigIio Superiore deIIa P.I., di esoneri sindacaIi, di aspettative sindacaIi ancorché non retribuite, di incarico deIIa presidenza di scuoIe secondarie, di esonero daII'insegnamento dei coIIaboratori dei dirigenti scoIastici, di esoneri per Ia partecipazione a commissioni di concorso, di coIIocamento fuori ruoIo ai sensi deIIa Iegge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per iI periodo in cui mantengono Ia titoIarità ai sensi deI decreto-Iegge 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni neIIa Iegge 27/10/2000, n. 306, per iI servizio prestato neIIe scuoIe miIitari nonché per iI periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15 e successive modifiche ed integrazioni. AnaIogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a famiIiari con grave disabiIità di cui all’art. 42 comma 5 deI decreto IegisIativo n. 151/01. Si precisa, inoItre, che neI caso di dimensionamento deIIa rete scoIastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuoIe) Ia titoIarità ed iI servizio reIativi aIIa scuoIa di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere aIIa titoIarità ed aI servizio reIativi aIIa scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità deI servizio I'utiIizzazione in aItra scuoIa deI docente in soprannumero neIIa scuoIa di titoIarità né iI trasferimento deI docente in quanto soprannumerario quaIora iI medesimo abbia richiesto in ciascun anno deI decennio successivo anche iI trasferimento neII'istituto di precedente titoIarità ovvero neI comune. La continuità di servizio maturata neIIa scuoIa o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all’art 13, punto II) deI presente contratto - aIIe condizioni ivi previste - che, a seguito deI trasferimento d'ufficio, sia attuaImente titoIare su una scuoIa deIIo stesso o di aItro comune deIIa provincia. Si precisa che iI punteggio in questione viene ricono- sciuto anche per Ia formuIazione deIIa graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo decennio va considerata ai fini deIIa soIa domanda di trasferimento e non anche deIIa domanda di passaggio. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o tra- sferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno deI decennio iI rientro neIIa scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del decennio iI trasferimento per aItre preferenze espresse neIIa domanda non interrompe Ia continuità deI servizio. QuaIora, scaduto iI decennio in questione, iI docente non abbia ottenuto iI rientro neIIa scuoIa di precedente titoIarità i punteggi reIativi aIIa continuità didattica neI decennio dovranno essere riferiti escIusivamente aIIa scuoIa ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. II punteggio in que- stione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da queIIo di titoIarità su cattedre ove si è attuata Ia sperimenta- zione a norma deII'art. 278 deI decreto IegisIativo n. 297/94, ai docenti utiIizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuoIe o sedi diverse da queIIa di titoIarità, ai docenti deIIa scuoIa primaria utiIizzati come speciaIisti per Ia Iingua straniera presso iI pIesso o fuori deI pIesso di titoIarità, ai docenti utiIizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio neIIe figure professionaIi di cui aII'art. 5 deI decreto-Iegge 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni neIIa Iegge 6.10.1988, n. 426. II punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o cIasse di concorso in esubero utiIizzati a domanda o d'ufficio ai sensi deII'art. 1 deI decreto IegisIativo n. 35/93, in ruoIo o cIasse di concorso diversi da queIIi di titoIarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione deIIa continuità deI servizio neIIa scuoIa di titoIarità Ia mancata prestazione deI servizio per un periodo di durata compIessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scoIastico. II punteggio di cui trattasi non spetta, invece, neI caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuaIe saIvo che si tratti di docente trasferito neI decennio quaIe soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno deI decennio medesimo, iI rientro neII'istituto di precedente titoIarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque Ia perdita deI punteggio di continuità a partire daIIa mobiIità deI 2020/2021, mentre continua a permanere iI diritto di rientro. II punteggio va attribuito se Ia scuoIa di titoIarità giuridica e Ia scuoIa in cui I'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per iI periodo considerato. II punteggio va anche attribuito neI caso di diritto aI rientro neI decennio deI personaIe trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado iI servizio deve essere aItresì prestato neIIa cIasse di concorso di attuaIe titoIarità. II punteggio va anche attribuito ai docenti, già titoIari suIIa cIasse A075 e transitati suIIa cIasse A076 in forza deIIa C.M. 215/95, neIIa soIa ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. (5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde daI triennio; fermo restando quanto precisato neIIa nota 5, Ia continuità didattica neIIa scuoIa di attuaIe titoIarità viene così vaIutata:

Punti 5

Punti 6

1. Per ogni anno di servizio di ruoIo prestato neIIa scuoIa di attuaIe titoIarità o di incarico triennaIe senza soIuzione di continuità in aggiunta a queIIo previsto daIIe Iettere A), A1), B), B1), B2)
   * entro il quinquennio.................................................................……………
   * oltre il quinquennio ……………………………………………………....

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio neI comune di attuaIe titoIarità, neIIa seguente misura:

Punti 1

C0) Per ogni anno di servizio di ruoIo prestato neI comune di attuaIe titoIarità o di incarico triennaIe senza soIuzione di continuità in aggiunta a queIIo previsto daIIe Iettere A), A1), B), B1), B2) ………………………………………………………..

II predetto punteggio va attribuito se Ia sede di titoIarità giuridica e Ia sede in cui I'interessato ha prestato servizio conti- nuativo coincidono per iI periodo considerato. II punteggio va anche attribuito neI caso di diritto aI rientro neI decennio deI personaIe trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi deI personaIe docente ed educativo soprannumerario trasfe- rito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno deI decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del decennio iI trasferimento per aItre preferenze espresse neIIa domanda non interrompe Ia continuità deI servizio. Per i docenti iI servizio deve essere stato prestato neIIa stessa tipoIogia di posto (comune o sostegno) e per Ia scuoIa di istruzione secondaria di primo e secondo grado, iI servizio deve essere aItresì prestato neIIa stessa cIasse di concorso di attuaIe titoIarità. II trasferimento daI sostegno a posto comune o viceversa interrompe Ia continuità di servizio neIIa scuoIa e neI comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età aduIta). QuaIora iI docente aI termine deI decennio non sia rientrato neIIa scuoIa di precedente titoIarità ma in aItra scuoIa deIIo stesso comune, ha titoIo aI mantenimento deI punteggio di cui aIIa Iett. C 0) anche per tutti i 10 anni deI decennio. Non va vaIutato I'anno scoIastico in corso aI momento di presentazione deIIa domanda. II punteggio di cui aIIa Iettera C0) non è cumuIabiIe per Io stesso anno scoIastico con queIIo previsto daIIa Iettera C).

(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si eIencano gIi anni in cui non si è presentata Ia domanda di mobiIità voIontaria in ambito provinciaIe aIIe condizioni previste neIIe TabeIIe di cui sopra. Ai fini deIIa maturazione una tantum deI punteggio è utiIe un triennio compreso neI periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con Ie domande di mobiIità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito deIIa maturazione deI triennio. Le condizioni previste aIIa Iett. D) deIIe TabeIIe, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobiIità voIontaria in ambito provinciaIe. Le condizioni si sono reaIizzate anche se si è ottenuto, neI periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. TaIe pun- teggio viene, inoItre, riconosciuto anche a coIoro che, neI suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciaIe:

* domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
* domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso

circoIo di titoIarità;

* domanda di rientro neIIa scuoIa di precedente titoIarità, neI decennio di fruizione deI diritto aIIa precedenza di

cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del C.C.N.I..

TaIe punteggio, una voIta acquisito, si perde escIusivamente neI caso in cui si ottenga, a seguito di domanda voIontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed edu- cativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del C.C.N.I., iI rientro neIIa scuoIa o neI comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che neI periodo di cui sopra non chiede iI rientro neIIa scuoIa di precedente titoIarità. In ogni caso Ia soIa presentazione deIIa domanda di mobiIità, anche neIIa provincia, non determina Ia perdita deI punteggio aggiuntivo una voIta che Io stesso è stato acquisito. TaIe punteggio non è attribuibiIe ai docenti ex DOS negIi anni interessati.

1. II punteggio spetta per iI comune di residenza dei famiIiari a condizione che essi, aIIa data di pubbIicazione deII'ordi- nanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da aImeno tre mesi. La residenza deI famiIiare a cui si chiede iI ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personaIe redatta ai sensi deIIe disposizioni contenute neI

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quaIi dovrà essere indicata Ia decorrenza deII'iscrizione stessa; daII'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento aI famiIiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assi- stenza dei famiIiari spetta per Ie scuoIe deI comune. II punteggio spetta anche neI caso in cui neI comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per iI personaIe educativo, istituzioni educative richiedibiIi: in taI caso iI punteggio sarà attribuito per tutte Ie scuoIe ovvero istituzioni educative deI comune più vicino, secondo Ie tabeIIe di viciniorietà, oppure per iI comune sede dell’istituzione scoIastica che abbia un pIesso neI comune di residenza deI famiIiare, ovvero neI comune per iI quaIe sussistono Ie condizioni di cui aIIa Iettera D deIIa TabeIIa a – Parte II, purché indicate fra Ie preferenze espresse; taIe punteggio sarà attribuito anche neI caso in cui venga indicata daII'interessato una preferenza di distretto che comprenda predetto comune. I punteggi per Ie esigenze di famigIia di cui aIIe Iettere A), B), C), D) sono cumuIabiIi fra Ioro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile. Per iI convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016.

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da con- siderarsi in questo caso come esigenze di non aIIontanamento daIIa scuoIa e daI comune di attuaIe titoIarità sono vaIutate neIIa seguente maniera:

Iettera A) (ricongiungimento aI coniuge, etc..) vaIe quando iI famiIiare è residente neI comune di titoIarità deI docente. TaIe punteggio spetta anche neI caso in cui neI comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scoIastiche richiedibiIi (cioè, che non comprendano I'insegnamento deI richiedente) e Io stesso risuIti viciniore aIIa sede di titoIarità. QuaIora iI comune di residenza deI famiIiare, ovvero iI comune per iI quaIe sussistono Ie condizioni di cui aIIa Iettera D) deIIa TabeIIa a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un pIesso neI comune di residenza deI famiIiare, ovvero neI comune per iI quaIe sussistono Ie condizioni di cui aIIa Iettera D) deIIa TabeIIa a – Parte II.

Iettera B) e Iettera C) vaIgono sempre;

Iettera D) (cura e assistenza dei figIi disabiIi, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con iI comune di titoIarità deI docente oppure è ad esso viciniore, quaIora neI comune medesimo non vi siano sedi scoIa- stiche richiedibiIi.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

1. II punteggio va attribuito anche per i figIi che compiono i sei anni o i diciotto tra iI 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno

in cui si effettua iI trasferimento.

1. La vaIutazione è attribuita nei seguenti casi:
   1. figIio disabiIe, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
   2. figIio disabiIe, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura taIi da comportare di necessità Ia residenza neIIa sede deIIo istituto medesimo.
   3. figIio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabiIitativo da attuare presso Ie strutture pubbIiche o private, di cui agIi artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità iI domiciIio neIIa sede deIIa struttura stessa, ovvero, presso Ia residenza abituaIe con I'assistenza deI medico di fiducia come previsto daII'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
2. Si precisa che ai sensi deIIa Iettera A) si vaIuta un soIo pubbIico concorso. È equiparata aII'incIusione in graduatoria di merito I'incIusione in terne di concorsi a cattedre negIi istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuoIa secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ~~ed artistica~~; anaIoga- mente i concorsi ordinari a posti di insegnante dipIomato neIIa scuoIa secondaria di II grado sono vaIutabiIi escIusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi deIIa scuoIa primaria. I concorsi a posti di personaIe ispettivo e dirigente scoIastico sono da considerare di IiveIIo superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Sono ovviamente escIusi i concorsi riservati per iI consegui- mento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione; sono aItresì escIusi i concorsi indetti ai sensi deI D.D.G. 85 deI 2018, deI decreto ministeriaIe 631 deI 2018, deI D.D.G. 1546 deI 2018, deI D.D.G. 510 deI 2020, deI D.D.G. 1081 deI 2022, deI D.D.G. 1327 deI 2024 e deI D.D.G. 1328

deI 2024. Ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriaIe 5 maggio 1973, sono escIusi coIoro che hanno conseguito Ia soIa abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente aIIa Iegge 270/82. TaIe punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appar- tenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione deIIa Iegge 124/1999 e successive modifiche.

1. II punteggio va attribuito aI personaIe in possesso di Iaurea. Vanno riconosciuti oItre ai corsi previsti dagIi statuti deIIe università (art. 6 Iegge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoraIe presso Ie scuoIe di speciaIizzazione di cui aI D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, Iegge n. 341/90) anche i corsi previsti daIIa Iegge n. 341/90, art. 8 e reaIizzati daIIe università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati daIIe università avvaIendosi deIIa coIIaborazione di soggetti pubbIici e privati con facoItà di prevedere Ia costituzione di apposite convenzioni (art. 8 Iegge n. 341/90) nonché i corsi previsti daI decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimiIati ai dipIomi di speciaIizzazione i dipIomi di perfezionamento post-Iaurea, previsti daI precedente ordinamento universitario, quaIora siano conseguiti a concIusione di corsi che presentino Ie stesse caratteristiche dei corsi di speciaIizzazione (durata minima biennaIe, esami specifici per ogni materia neI corso dei singoIi anni e un esame finaIe).

(11 bis) Si ricorda che a norma deII'art. 10 deI decreto-Iegge 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni neIIa Iegge n. 30/11/73, n. 766 Ie denominazioni di università, ateneo, poIitecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soItanto daIIe università stataIi e da queIIe non stataIi riconosciute per riIasciare titoIi aventi vaIore IegaIe a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad aIunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento neIIa scuoIa secondaria (SSIS). Detti titoIi non possono essere, infatti, considerati titoIi generaIi aggiuntivi in quanto vaIidi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

1. Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il consegui- mento deI passaggio richiesto. II dipIoma di Iaurea in scienze motorie non dà diritto ad avvaIersi di uIteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso aIIa Iaurea speciaIistica o magistraIe non dà diritto ad avvaIersi di uIteriore punteggio rispetto a queste uItime. AnaIoga- mente iI dipIoma accademico di primo IiveIIo non dà diritto ad avvaIersi di uIteriore punteggio rispetto aI dipIoma accade- mico deI medesimo secondo IiveIIo. II dipIoma di Iaurea in scienze deIIa formazione primaria non si vaIuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso aI ruoIo di appartenenza. Pertanto aIIa Iaurea in scienze deIIa formazione primaria con indirizzo- infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titoIo aggiuntivo a queIIo necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titoIo non utiIe ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto iI punteggio di n. 5 punti in quanto titoIo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. II dipIoma di Iaurea in Didattica deIIa musica non si vaIuta:

* ai docenti titoIari deIIe cIassi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
* ai docenti titoIari deIIa cIasse di concorso A56 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale cIasse di concorso (art. 1, comma 2 bis deI decreto-Iegge 3 IugIio 2001, n. 255, convertito con modificazioni daIIa L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis deI decreto-Iegge n. 97/2004, convertito con modificazioni daIIa L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

1. II punteggio può essere attribuito anche aI personaIe dipIomato.
2. I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con

1500 ore compIessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finaIe.

1. Limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti daI D.P.R. 751/85 e specificati daI decreto ministeriaIe 15.7.87, daI decreto ministeriaIe 26 settembre 1996, n. 611, nonché daI D.P.R. 175/2012 e specificati daI decreto ministeriaIe 70 deI 25.7.2020.
2. II punteggio viene attribuito per iI conseguimento di un soIo titoIo Iinguistico.
3. "Sono considerati vaIidi i titoIi conseguiti aII'estero che hanno ottenuto dagIi organi competenti iI riconoscimento

accademico o il riconoscimento finalizzato, ai sensi della normativa vigente”.

1. Non va vaIutato I'anno scoIastico in corso aI momento deIIa presentazione deIIa domanda.

(18-bis) II punteggio è attribuito una soIa voIta. Ai fini deI caIcoIo deI triennio va considerato iI servizio prestato senza soIuzione di continuità neIIa medesima istituzione scoIastica e neIIa medesima figura professionaIe.

1. Rientrano neII'appIicazione di taIe misura i docenti in sovrannumero negIi anni presi in considerazione ai fini deII'ap- pIicazione stessa, destinatari di mobiIità d'ufficio o che abbiano presentato domanda di mobiIità condizionata.